



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

29

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

29 marzo 2023

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 6 aprile 2023 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con riserva dei motivi in data 27/3/2023, pervenuto in data 29/3/2023, prot.n. 502, della Rugby Colorno 1975 SSDRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Mario Padovani e, congiuntamente, del giocatore e tesserato della stessa società Sig. Giovanni Corazza, e la successiva integrazione dei motivi in data 30/3/2023, prot.n. 503, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia Romagna, assunta nella riunione del 22/3/2023, Comunicato GSR/C1/15, pubblicato in data 23/3/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato di Serie C, girone 1, fase interregionale, disputata in data 19/3/2023, Rugby Colorno 1975 SSDARL v CUS Ferrara Rugby ASD, ha sanzionato il giocatore Sig. Giovanni Corazza con la squalifica di tre mesi (dal 20.3.2023 al 19.6.2023 compresi), per l'infrazione dell'art.27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato al giocatore Sig. Giovanni Corazza la sanzione della squalifica di mesi tre in quanto lo stesso nel corso della gara di cui è reclamo avrebbe dato un calcio sulla caviglia/stinco di un giocatore avversario.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Con il reclamo *de quo* il tesserato Giovanni Corazza e la Rugby Colorno 1975 SSDARL hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, premettendo che il giocatore, in 17 anni di carriera sportiva, aveva subito una unica ammonizione giocando nella under 18 nella annata 2018/2019 e che non aveva mai subito alcuna espulsione o altri provvedimenti disciplinari.

Gli stessi reclamanti proseguono sostenendo che, durante l'episodio sanzionato, il giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby, che aveva preso parte al placcaggio del Corazza, avrebbe poi volontariamente calpestato con il proprio piede sinistro la gamba sinistra del Corazza che si trovava a terra in posizione indifesa ed impossibilitato ad alzarsi in quanto coperto da altri giocatori della *ruck*.

In conseguenza e contestualità di tale azione del giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby, il Sig. Corazza, nel tentativo di interrompere la condotta illecita ed evitare che la stessa producesse ferite serie, sempre da terra, avrebbe ritratto la propria gamba destra e cercato di scalfire la gamba sinistra del giocatore del CUS Ferrara Rugby, al fine di interrompere la pestata della propria gamba/caviglia sinistra, precisando che detto "scalcio" neppure colpiva il giocatore avversario, ma lo sfiorava soltanto.

A dimostrazione della correttezza della ricostruzione effettuata dei fatti come realmente accaduti, i reclamanti producevano un filmato, del quale sostenevano la ammissibilità e rilevanza ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, in quanto lo stesso offriva piena garanzia tecnica e documentale e riguardava un fatto violento volontariamente commesso e non rilevato dagli ufficiali di gara, cioè il presunto *stamping* da parte del giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby.

Pur riservandosi il deposito di ulteriori motivi, per non aver ancora, al momento del deposito del reclamo, preso visione del referto arbitrale, i ricorrenti con il primo motivo di reclamo, pertanto, sostenevano che in realtà il giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby non fosse stato effettivamente colpito dal giocatore Corazza e che, quindi, la condotta del Corazza sarebbe



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dovuta essere considerata come un “tentativo” di calcio o calciata, ma che la fattispecie del tentativo non è sanzionata dall’art. 27/1, lett. o), del Regolamento di Giustizia, con ciò chiedendo l’annullamento della sanzione, ovvero, in subordine, la derubricazione nella fattispecie di generico pericolo di cui alla lettera v) dell’art. 27/1 dello stesso Regolamento.

Con il secondo motivo i reclamanti postulavano l’esistenza di una causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Giustizia consistente nell’aver agito il Corazza in stato di necessità.

Al riguardo, non essendo tuttavia codificato nel Regolamento di Giustizia della FIR il contenuto e le caratteristiche dello stato di necessità, i reclamanti hanno dedotto ed argomentato la sussistenza delle caratteristiche dello stato di necessità per come mutate dal diritto penale e, cioè, i) la attualità del pericolo; ii) il pericolo di danno grave alla persona; iii) la causazione del pericolo non volontaria; iv) la reazione necessaria ed inevitabile; v) la proporzionalità tra il fatto contestato ed il pericolo; con la richiesta, quindi, di revoca della sanzione inflitta al Corazza.

Con il terzo motivo di impugnazione, in subordine, i reclamanti sostenevano che in ogni caso non si sarebbe trattato di “calcio”, sanzionato dall’art. 27/1, lett. o), Regolamento di Giustizia, ma al più che si sarebbe trattato di una “calciata”, fattispecie sanzionata in modo più lieve di cui alla lett. n) dello stesso art. 27/1, sussistendo, altresì, le varie circostanze attenuanti di cui all’art. 11 commi 1 e 2, ed il concorso tra di esse, di cui all’art. 12 del Regolamento di Giustizia.

A supporto di tale tesi i reclamanti effettuavano una lunga disquisizione e riportavano anche una pronuncia di questa Corte, chiedendo - in conclusione e sempre in subordine - l’applicazione al più della fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 27/1, lett. n), del Regolamento di Giustizia, con applicazione delle attenuanti generiche ed, eventualmente, anche l’applicazione della sanzione immediatamente meno grave e cioè, in questo caso, quella del gioco pericoloso in *ruck*, sanzionata dall’art. 27/1 lett. v) del medesimo Regolamento.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Con memoria integrativa dei motivi, depositata in data 30 marzo 2023, i reclamanti – a seguito della acquisizione ed esame del referto arbitrale – confermavano le proprie posizioni ed insistevano nel sostenere che il giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby avrebbe pestato volontariamente la caviglia del reclamante Corazza e che tale condotta, da una parte giustificerebbe la possibilità di prendere visione del filmato allegato dai reclamanti, e, dall'altra, configurerebbe la scriminante dello stato di necessità per la condotta successivamente posta in essere dal Corazza.

I reclamanti, in ogni caso, anche con la memoria per motivi aggiunti insistevano per la non configurabilità della condotta, per aver il Corazza solo sfiorato e non colpito il giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby, nonché per la eventuale modifica della rubricazione, per il fatto che al più trattavasi di uno “scalcio” (art. 27/1, lett. n), R.d.G.) e non di un calcio (art. 27/1, lett. o), R.d.G.), ed, ancora, per la sussistenza ed applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11 commi 1 e 2 ed in concorso tra esse ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia.

La Corte, con ordinanza del 3 aprile 2023, fissava la camera di consiglio per il giorno 6 aprile 2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 6 aprile 2023 si collegava telematicamente l'Avv. Sebastiano Corazza con delega dei reclamanti, il quale insisteva sulla ammissibilità della prova video e, in relazione alla considerazione espressa dalla Corte per la quale il fatto violento a gioco fermo avrebbe dovuto essere segnalato al Giudice Sportivo o alla procura, l'avvocato Corazza chiariva come l'intenzione degli istanti non fosse quella di stimolare una sanzione per il comportamento di antigioco perpetrato dal giocatore n. 16 del CUS Ferrara Rugby, ma bensì quella di utilizzare il fallo di antigioco quale motivazione per l'esame del filmato e quale scriminante della condotta successivamente adottata dal giocatore Corazza, nonché per dimostrare il fatto che la condotta dello stesso Corazza, al più, avrebbe potuto configurare una



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

scalciata, punita meno severamente del vero e proprio calcio, trattandosi di due illeciti diversi rubricati sotto due lettere diverse dell'art. 27/1 del Regolamento di Giustizia.

All'esito della discussione, quindi, la Corte decideva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di ascoltare l'arbitro della partita, Sig. Alesio Vaccari, il quale forniva i chiarimenti che saranno riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo, riservandosi il deposito della motivazione.

MOTIVI

il Collegio, preliminarmente, nel conformarsi al proprio consolidato orientamento rileva che il filmato depositato non può essere utilizzato ai fini della decisione, in quanto l'episodio visto e valutato da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, anche alla luce dei chiarimenti acquisiti in corso di istruttoria, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva,

Ciò posto, sempre in via preliminare, si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Alessio Vaccari, nel proprio referto ha scritto: *"Il giocatore del Rugby Colorno 1975 Corazza Giovanni, finito a terra dopo un placcaggio, ha reagito ad una provocazione dell'aiuto placcatore prima a parole e poi tirandogli un calcio sulla caviglia/stinco. Lo stesso poi si è recato da me porgendo le sue scuse, ammettendo la colpa e giustificando il gesto dovuto al fatto che era stato provocato più volte durante la partita in corso"*.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nell'audizione dell'arbitro della gara oggetto di reclamo, il Sig. Alessio Vaccari ha riferito: *“La dinamica è stata questa: il giocatore viene placcato, nel momento che è a terra mette il pallone dalla propria parte e le gambe dalla parte opposta, quindi verso la squadra avversaria. L'aiuto placcatore era in piedi, io onestamente non ho visto nessun tipo di provocazione. Il giocatore a terra ha scalcato colpendo tra caviglia e stinco il giocatore avversario. Nel momento che ha calcato il giocatore, ho fischiato e l'ho sanzionato; lui si è alzato dicendomi che questo giocatore avversario era più volte che lo provocava e lui aveva reagito d'impulso; poi si è scusato, è venuto da me a fine partita. Però il fallo di reazione era da terra e ha scalcato proprio volontariamente il giocatore avversario”.*

Alla richiesta di chiarimenti da parte della Corte su quale tipo di azione era stata posta in essere dal giocatore Corazza nell'occasione, il Sig. Vaccari dichiarava: *“è stata una scalcata, uno stamping aereo mirando il giocatore”.*

Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, quindi, è stato possibile comprendere come il gesto posto in essere dal giocatore Corazza non possa configurare l'ipotesi di “calcio”, sanzionata dall'art. 27/1, lett. o), del Regolamento di Giustizia, bensì quella della fattispecie della “scalcata” sanzionata dall'art. 27/1, lett. n), dello stesso Regolamento, con diversa modulazione della sanzione prevista per le due fattispecie.

Per quanto attiene poi alla provocazione subita, pur argomentata dai reclamanti nei loro scritti difensivi, sul punto l'arbitro Vaccari ha confermato che il Corazza, immediatamente dopo l'episodio della scalcata si era in parte giustificato dicendo di aver subito, nel corso della partita, dei colpi e dei placcaggi in ritardo subiti, in momenti in cui la palla era lontana, e di aver anche ricevuto una provocazione verbale, tuttavia nulla ha riferito il giocatore circa la presunta “pestata”, di talché la Corte, considerato quanto riportato con chiarezza nel referto e confermato successivamente con dovizia di particolari nel corso della audizione dal direttore di gara, ha ritenuto non sussistere i margini per la valutazione di ciò ai fini della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene che, in ragione di quanto dichiarato dal direttore di gara dell'incontro, nel caso di specie il tesserato Giovanni Corazza abbia commesso l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. n), del Regolamento di Giustizia, che sanziona il giocatore che *"pesti, calpesti o scalci un avversario ..."* e non già la diversa infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), del Regolamento di Giustizia, che sanziona, invece, la fattispecie del calcio, con conseguente rimodulazione della squalifica inflitta che, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14, Regolamento di Giustizia, appare adeguata al caso di specie nel minimo edittale.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 12, 13, 14, 27/1, lett. n), (pestare, calpestare o scalciare), e o), (calcio), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna impugnato, sanziona il giocatore e tesserato Sig. Giovanni Corazza con la squalifica di un mese (dal 20/3/2023 al 19/4/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 aprile – 24 maggio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it